



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 114 DEL 28/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA -" DATA PROTECTION IMPACT ANALISYS") AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016.

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Settembre alle ore 16:00 presso la Sala Giunta del Comune di Signa, si è riunita la Giunta Comunale in sessione ordinaria, con la presenza dei seguenti componenti:

	Pres.	Ass.
FOSSI GIAMPIERO	X	
FOSSI MARINELLA	X	
DI NATALE ANDREA	X	
GIORGETTI CHIARA		X
SCALINI GABRIELE	X	
TOTALE	4	1

La seduta è presieduta dal Sindaco Giampiero Fossi, a norma dell'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e ad essa partecipa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, il Segretario Generale Reggente a scavalco Dott. Marco Fattorini, che viene incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa all'esame dell'argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione dell'unità U.O. Affari Generali di seguito riportata:

Visto il decreto del Sindaco n. 31 del 30/12/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Settore dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020;

Richiamati:

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Legge 241/1990;
- D.Lgs. 196/2003;
- Legge 190/2012;
- D.Lgs. 33/2013;
- Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai sensi del regolamento 2016/679 - WP248 adottate il 4 aprile 2017 dal Gruppo di lavoro Art. 29;
- Provvedimento del Garante n. 467 dell'11 ottobre 2018 elenco tipologie di trattamenti soggetti al requisito di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

Visto e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati in particolare artt. 35 e 36 ;

Precisato che con la presente proposta non si acquisisce il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

Rilevato che la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale é un diritto fondamentale e che l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano;

Considerato che le persone fisiche devono avere il controllo dei dati personali che li riguardano e tale certezza giuridica e operativa dev'essere rafforzata in considerazione, in particolare:

- dell'aumento significativo della portata della condivisione e della raccolta di dati personali in conseguenza del quale, sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico le informazioni personali che li riguardano;
- della tecnologia attuale che consente, tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche, di utilizzare dati personali nello svolgimento delle loro attività;
- della libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e del loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali che impone l'obbligo di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali.

Tenuto presente che tale evoluzione ha indotto l'Unione europea ad adottare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo "RGDP"- "Regolamento Generale sulla Protezione Dati") e che è diventato definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;

Rilevato che, con il RGDP, è stato richiesto agli Stati membri:

- un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati, affiancato da efficaci misure di adeguamento, data l'importanza di creare il clima di fiducia funzionale allo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno;

Visto il D. lgs 196/2003 (Codice Privacy), come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, a seguito dell'approvazione del RGDP;

Dato atto che, quando un tipo di trattamento di dati personali può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sensibili, o anche per una combinazione di questi e altri fattori), il RGDP obbliga i titolari a svolgere:

- una "determinazione preliminare della possibilità che il trattamento possa presentare, anche solo teoricamente, un rischio elevato;
- una valutazione di impatto nel caso in cui la determinazione preliminare restituisca l'accertamento della teorica possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato;

Tenuto presente che la Valutazione d'impatto della protezione dei dati (di seguito DPIA " Data Protection Impact Assessment") è una procedura prevista dall'art. 35 del Regolamento UE 2016/679 (RGDP) che mira a descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità e la proporzionalità nonché i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli;

Rilevato che la DPIA deve essere condotta prima di procedere al trattamento dei dati personali e che, deve comunque essere previsto un riesame continuo della stessa, ripetendo la valutazione a intervalli regolari;

Dato atto che il completamento della DPIA è stato previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e dal Programma per la trasparenza 2020-2022 approvato con deliberazione di Giunta n. 11 del 03.03.2020;

Dato atto che la DPIA è redatta dal Comune di Signa, titolare del trattamento dei dati personali che esercita tale funzione tramite il Sindaco Giampiero Fossi, Legale rappresentante "pro tempore" dello stesso, di concerto con il Responsabile Protezione Dati personali (di seguito RDP) nominato con decreto sindacale n. 4 del 25.02.2019) ;

Tenuto presente che, ferma restando la discrezionalità dell'amministrazione nell'effettuare la determinazione preliminare e la valutazione di impatto, il Garante, con provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018, ha reso pubblico l'Elenco delle tipologie di trattamenti da sottoporre obbligatoriamente a valutazione d'impatto, tra cui si menzionano:

1. Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, trattamenti che comportano la profilazione degli interessati e lo svolgimento di attività effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad "aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato";

2. Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi).

3. Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc.;

4. Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti).

5. Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8).

6. Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo).

7. Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso lo scanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniquale volta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01 .

8. Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche.

9. Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment).

10. Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse.

11. Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento.

12. Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento.

Tenuto presente che, ai sensi dell’art. 29 delle linee guida elaborate dal Gruppo di Lavoro 29 per la protezione dei dati, la DPIA, non è necessaria per i trattamenti che:

- non presentano rischio elevato per diritti e libertà delle persone fisiche

- hanno natura, ambito, contesto, e finalità molto simili a quelli di un trattamento per cui è già stata condotta una DPIA
- sono stati già sottoposti a verifica da parte di un'Autorità di controllo prima del maggio 2018 e le cui condizioni non hanno subito modifiche
- sono compresi nell'elenco facoltativo dei trattamenti per i quali non è necessario procedere alla DPIA
- fanno riferimento a norme e regolamenti per la cui definizione è stata condotta una DPIA

Rilevato che, per quanto sopra, e' necessario istituire:

1. una "Determinazione preliminare della possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato" in base alla quale stabilire se un trattamento può, anche solo teoricamente, presentare un rischio elevato;
2. una valutazione di impatto nel caso in cui la determinazione preliminare restituisca l'accertamento della teorica possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è Valentina Fantozzi e che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co.9 lett e) della L. n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dello stesso.

Ritenuto che che in considerazione di quanto sopra detto il Comune di Signa, titolare del trattamento, ha, pertanto, redatto la valutazione di impatto sulla protezione dati, redigendo il relativo documento, con riferimento ai sotto elencati trattamenti relativi a:

- Videosorveglianza (telecamere e riprese);
- Anagrafe e stato civile;
- Pubblicazioni e diffusioni;
- Servizi sociali;

Dato atto che le valutazione d'impatto relative al trattamento dei dati, sopra elencati, sono stati inoltrati ai Responsabili di Settore interessati per materia per eventuali inserimenti e che gli stessi sono stati valutati positivamente dal RDP dell'Ente (nominato con decreto sindacale n. 4 del 25.02.2019);

Precisato che non si acquisisce il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta oneri riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 1 "Affari Generali e Servizi al cittadino " sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è VALENTINA FANTOZZI e che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso;

Dato atto che quale il responsabile del procedimento la dott.ssa Valentina Fantozzi è tenuta a garantire la massima diffusione interna ed esterna e la massima conoscibilità dei trattamenti oggetto

di DPIA, nonché delle misure tecniche e organizzative individuate dai titolari per mitigare l'impatto del trattamento, è tenuto a garantire la conoscibilità della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) a tutti i dipendenti dell'Ente;

SI PROPONE

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) Di approvare la Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) redatta ai sensi del Regolamento (UE) n.679/2016, con riferimento ai trattamenti dati personali di: videosorveglianza; Anagrafe e stato civile; Pubblicazioni e diffusioni; Servizi Sociali, per formarne parte integrante e sostanziale. Il documento contiene, oltre che i suddetti DPIA, la descrizione delle istruzioni operative di cui alla normativa di riferimento, le attività svolte e i compiti assegnati ai diversi soggetti coinvolti nella valutazione finalizzata alla redazione dei DPIA in oggetto;

3) Di dare atto che la presente non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

4) Di approvare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 in considerazione dell'esigenza di celerità correlate dei procedimenti amministrativi;

5) Di individuare il responsabile del procedimento nella persona di Valentina Fantozzi;

6) Di dare atto che la presente delibera è composta da n. 1 allegato di pag.60 ;

7) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato:

a) all'Albo Pretorio;

b) nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione di primo livello "Disposizioni generali" sezione di secondo livello "Atti generali" e sezione "Provvedimenti";

c) nella sezione Intranet del sito del Comune di Signa nella sottosezione Privacy;

8. Di dare mandato al Responsabile del procedimento di inoltrare il presente atto ai Responsabili di Settore al fine di consentire agli stessi la necessaria applicazione e l'adozione di ogni azione utile al rispetto delle misure contenute volte a garantire il contenimento del rischio derivante dal trattamento dei dati personali;

9) Di informare che, ai sensi dell'art. 3, co.4, L. 7 agosto 1990,n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.

18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013 allegati.

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.

DELIBERA altresì

Con votazione unanime, palese e favorevole, di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE A
SCAVALCO
Dott. Marco Fattorini**

**IL SINDACO
Giampiero Fossi**

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*